

Fornite ai sensi dell'art. 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/2007.

LA NORMATIVA MIFID

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La "*best execution*" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker).

La Banca garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione agli strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "**Policy di Esecuzione e Trasmissione Ordini**" adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori¹ che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di trasmissione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia della strategia di trasmissione degli ordini nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker*, sono verificate dalla Banca al fine di identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di trasmissione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante della Strategia di Trasmissione comporterà un aggiornamento del presente documento e una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia adottata.

Criteria di selezione del Broker nella prestazione del servizio di Ricezione e Trasmissione di ordini

La Banca ha inteso avvalersi di negoziatori appartenenti alla categoria del credito cooperativo.

A tale scopo, è stato individuato quale intermediario negoziatore Cassa Centrale Banca SpA, inclusa la casistica riguardante i prestiti obbligazionari di emissione della Bcc.

Tale soluzione risulta essere maggiormente avvalorata in quanto il "negoziatore di categoria" è in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi prezzi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Sistema del Credito Cooperativo.

Di seguito, si elencano i fattori che hanno indotto la Banca a scegliere un unico broker:

1. consentire alla Banca di garantire ai propri clienti un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili. Tale condizione è soddisfatta in quanto il negoziatore prescelto si è dotato di procedure e sistemi estremamente flessibili, in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato, ed è in grado di modulare la propria offerta di servizi di investimento sulla base di una conoscenza maturata attraverso una relazione continuativa con la Banca;
2. garantire costi competitivi. In particolare, il negoziatore garantisce l'accesso ai servizi di investimento prestati a condizioni commerciali trasparenti e particolarmente favorevoli, in virtù della suddetta importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Gruppo;
3. garantire l'integrazione dei sistemi, ovvero la continuità dei supporti informatici adottati e la complementare flessibilità degli stessi;
4. garantire adeguati servizi di settlement e clearing, mediante una gestione integrata di tutte le fasi del processo di negoziazione.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il *broker* fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Policy di Esecuzione e Trasmissione Ordini di Cassa Centrale Banca SpA.

La strategia del broker è consultabile su sito internet di Cassa Centrale Banca www.cassacentrale.it e sul sito internet della Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino www.bccmontepruno.it.

Tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di Ricezione e Trasmissione di ordini:

- **Azioni / ETF / Diritti di opzione / Warrant / Obbligazioni Convertibili e/o Cum warrant quotati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana SpA**
- **Obbligazioni, euro-obbligazioni e Titoli di Stato quotati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana SpA o sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM SpA**

¹ Altrimenti detti *broker*: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell'esecuzione.

- **Obbligazioni, euro-obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana SpA e sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da HI-MTF SIM SpA**
- **Obbligazioni non quotate sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana SpA e non quotate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da HI-MTF SIM SpA**
- **Azioni / ETF / Diritti di opzione / Covered Warrant / Certificates / Obbligazioni Convertibili e/o Cum Warrant quotati sui mercati regolamentati non nazionali**
- **Pronti contro termine non negoziati nei mercati non regolamentati**
- **Obbligazioni non quotate di tipo branded emesse da CR/BCC**

Con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione, laddove il prospetto che accompagna l'offerta preveda la negoziabilità dei titoli, la Banca si è dotata, attraverso uno specifico accordo con Cassa Centrale Banca (intermediario autorizzato alla negoziazione per conto proprio che non opera in qualità di internalizzatore sistematico) di regole interne formalizzate che assicurano il pronto smobilizzo dei titoli a condizioni di prezzo significative. La gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza all'elemento del corrispettivo totale.

Strumenti Finanziari	Fattori di Esecuzione	Broker
Obbligazioni non quotate di tipo branded emesse da CR/BCC	<ul style="list-style-type: none"> - Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>) - Rapidità di esecuzione e di regolamento - Probabilità di esecuzione e di regolamento - Oggetto dell'ordine - Dimensione dell'ordine - altro 	CCB Bond Exchange (B-Ex)

Gli ordini relativi alle quote di OICR vengono trattati, ai sensi di quanto previsto all'art.19 comma 1 Dir.2004/39/CE, in modo onesto equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti. Sono state pertanto poste in essere adeguate misure per eseguire i predetti ordini nei confronti degli Emittenti o SGR in maniera tempestiva, completa, conforme alle istruzioni impartite dalla clientela.

AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile. Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità. Il presente documento è disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet societario <http://www.bccmontepruno.it> nella sezione dedicata ai clienti. Per ulteriori informazioni sulla "Policy di Esecuzione e Trasmissione Ordini" seguita dal broker di cui la Banca si avvale, si rinvia ai relativi documenti di sintesi, disponibili presso tutte le filiali del broker ovvero resi disponibili presso le filiali della Banca.

I costi e le commissioni sui servizi offerti dalla Banca sono quelle indicate nel contratto quadro per la prestazione dei Servizi di Investimento.